

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20452/2010 proposto da:

EQUITALIA SPA;

RICORRENTE

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO GIALLO;

INTIMATA

avverso il decreto R.G. 462/2010 del TRIBUNALE di PAOLA del 23.6.2010, depositato l'1/07/2010;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte;

- rilevato che, ai sensi dell'art.380 bis cpc, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Con decreto reso ex art.99 Legge Fallimentare, depositato l'1.7.10, il Tribunale di Paola rigettava l'opposizione proposta dall'EQUITALIA SPA avverso il provvedimento del giudice delegato con il quale era stata rigettata la domanda di insinuazione dell'amministrazione nel passivo del Fallimento GIALLO, per crediti INPS ed INAIL vantati nei confronti della ditta fallita. L'impugnato decreto, invero, pur ritenendo irrilevante l'omessa notifica della cartella per contribuiti INPS ed INAIL - contrariamente a quanto opinato dal giudice delegato, che per tale ragione non aveva ammesso tali crediti nello stato passivo - perveniva, comunque, al rigetto dell'opposizione ritenendo carente la prova dei crediti in questione, "non essendo tale la produzione degli estratti di ruolo".

Avverso il decreto del Tribunale di Paola ha proposto ricorso per cassazione EQUITALIA SPA, articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.112 cpc, in relazione all'art.360 cpc, n.4, e Legge Fallimentare, art.95, art. 2697 cc, e D.Lgs. n.46 del 1999, art.24, comma 5, in relazione all'art.360 cpc, n.3. L'intimato non ha svolto attività difensiva.

I tre motivi di ricorso - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - si palesano manifestamente fondati.

Ed invero, va osservato al riguardo che i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dalla Legge Fallimentare, art.92 e ss., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo - che, pertanto, in difetto di specifiche contestazioni, costituisce prova del credito - senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare (cfr. Cass. 12019/11, 5063/08).

Per il che, nel caso di specie, il Tribunale di Paola - essendo correttamente pervenuto alla conclusione che la notifica della cartella, stante il nuovo testo del D.P.R. n.603 del 1972, art.87, novellato da D.Lgs. n.446 del 1999, non era necessaria - avrebbe dovuto ammettere senz'altro il credito al passivo, non essendo state mosse dalla curatela come si evince dalla stessa premessa del decreto impugnato - contestazioni diverse ed ulteriori, oltre al rilievo della mancata notifica delle relative cartelle di pagamento.

Sicchè, ad avviso del relatore, anche il richiamo, operato dal Tribunale, al disposto del D.Lgs. n.46 del 1999, art.31, - che vieta l'ammissione al passivo con riserva, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art.88, di crediti contestati, quando, come nel caso di specie, le contestazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non trattandosi di crediti di natura tributaria - appare del tutto inconferente.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art.375 cpc, comma 1";

- che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
- che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento della domanda di insinuazione del credito proposta da EQUITALIA SPA.

Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese dei gradi di merito, ponendosi a carico del resistente le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di insinuazione al passivo proposta da EQUITALIA SPA; condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, di cui Euro 100,00 per spese. Dichiara compensate le spese dei gradi di merito.